

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 12

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL DEPOSITO ATTREZZI – MODIFICHE E PROROGHE

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	NO
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	SI
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	NO
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. BOCCADAMO LUCIA	SI
10. MAGRINI IVAN	SI
11. BUSCAROLI GIANNA	SI
12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA	SI
13. VENTURI GIUSEPPE	NO

Assenti giustificati i consiglieri: **DI LIETO GIUSEPPE; SERVELLO ALESSIA; VENTURI GIUSEPPE**

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA LETIZIA RISTAURI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **PELLICCIARI EMANUELA, MAGRINI IVAN, LOCASTO DONATELLA MARGHERITA**.

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL DEPOSITO ATTREZZI – MODIFICHE E PROROGHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il **Sindaco** che introduce il punto n. 9 (diventato il n. 4) e cede la parola all'Assessore **Pellicciari Emanuela**;

l'Assessore all'Ambiente, **Pellicciari Emanuela** che ricorda che il regolamento – nella versione precedente – è scaduto il 31 dicembre 2015 e si intende prorogare per altri tre anni il testo, sia per motivi di equità verso i cittadini che si sono regolarizzati in questi anni, sia per motivi contabili, avendo ancora la previsione di euro 80.000 di entrate da definire. Sottolinea che sono state apportate alcune modifiche. In primis, la possibilità di *autodenuncia*, fino al 30 settembre 2016, pagando il doppio dei diritti di segreteria dovuti. Per coloro che si erano già regolarizzati negli anni precedenti, sarà previsto il pagamento di due rate e non tre, sempre in relazione ai diritti di segreteria. Dopo il 30 settembre, ricorda che partiranno i controlli. L'Ente ha attiva una convenzione con i GEV, a tal fine. Altre modifiche sono quelle relative alle sanzioni per ritardi di pagamento: un'unica sanzione di 50 euro. Inoltre, per i casi di lotti contigui, c'è possibilità di più manufatti per un massimo di quattro.

Interviene il **Responsabile dell'Ufficio tecnico**, Architetto D'Errigo, che conferma essere possibile, in tal caso, un'unica richiesta per più manufatti, fino ad un massimo di quattro.

L'assessore prosegue, precisando che le "baracche" sul territorio demaniale verranno abbattute e l'Amministrazione vuole immediatamente eliminarle: ad oggi, sono ancora presenti ma si provvederà;

il Consigliere **Magrini** che prende la parola per precisare che quello proposto è un regolamento che è in vigore da sei anni. Inizialmente era sostenuto da un'idea di fondo che poi, negli anni, è andata scemando. *"C'era un ragionamento importante, quando nacque. E' la quinta volta che lo si "ritocca" perché ci sono molte problematiche sottese. Infatti, non ci sono solo le "baracche" (tema che verrà "gestito" con il Regolamento stesso)".* Sottolinea che il vero problema è quello riferito alle postazioni in cui si rischiano profili di natura penale: le baracche vicino ad alvei dei fiumi e baracche di una "certa entità". Queste vanno abbattute perché pericolose dal profilo ambientale. Precisa che quando le GEV faranno i controlli, ci saranno ed emergeranno problemi. Ribadisce di essere d'accordo con lo scopo del Regolamento anche perché se qualche cittadino ha pagato, è giusto paghino anche gli altri e si regolarizzino. Ci sono ancora mesi per regolarizzarsi e si augura che sia l'ultima volta che si interviene con ritocchi al testo e si augura che l'Amministrazione "abbia la forza" di fare "ciò che si deve". Altresì, ricorda che sarebbe molto importante "andasse in porto" quanto contenuto nell'Ordine del giorno" proposto nel punto precedente. Infine, sottolinea che lo preoccupa la situazione delle "baracche" relative ed annesse alla zona delle "case comunali". Infine, conclude, ribadendo di essere favorevole al Regolamento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 31/03/2016

la consigliera **Buscaroli** che chiarisce di essere sempre stata contraria alla realizzazione delle “baracche” e -pertanto- per coerenza, dichiara di votare “contro”. Precisa di essere stata presente durante la precedente Amministrazione e già allora si era dichiarata “contraria”;

la consigliera **LoCasto** che dichiara di sperare che intervenga una normativa a livello regionale e nazionale per regolarizzare ciò che nel territorio esiste già. Dichiara che il regolamento non trova il suo riscontro, nell’insieme. Aggiunge di sperare che i controlli partano davvero per una reale verifica del territorio. Ma dichiara di avere il dubbio che si riesca davvero a fare tutto ciò che ci si propone.

il **Sindaco** che precisa alla consigliera Buscaroli che – dalle precedenti deliberazioni - risulta aver votato in modo favorevole. Sul punto, si rinvia tutto ai verbali agli atti;

la consigliera **Boccadamo** che precisa che si astiene dal voto perché – al di là del fatto che il regolamento è stato adottato dalla precedente Amministrazione – non lo ha mai condiviso e ne ravvisa criticità giuridiche non superate. Pertanto, pur non volendo esprimersi in modo contrario, non vuole nemmeno votare favorevolmente. Aggiunge di sperare sia l’ultima modifica e sia l’ultimo testo di regolamento sul punto;

Richiamate la delibera del Consiglio comunale n. 60 del 30.09.10 “Approvazione del Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi”, esecutiva ai sensi di legge;

la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 09.06.11 “Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi. modifica e proroga dei termini per la regolarizzazione”, esecutiva ai sensi di legge;

la delibera del Consiglio comunale n. 45 del 27.09.12 “Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi – modifiche”, esecutiva ai sensi di legge;

la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 03.04.14 “Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi – modifiche e proroghe”, esecutiva ai sensi di legge;

la delibera di Giunta comunale n. 76 del 14.12.10 “Approvazione delle disposizioni inerenti l’applicazione del Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi” esecutiva ai sensi di legge, e le successive modifiche;

Considerato che nell’ambito degli incontri programmati tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza sono ancora emerse problematiche e contestazioni in ordine al ridimensionamento dei manufatti oggetto di regolarizzazione, nei termini previsti dal vigente regolamento;

che i termini per regolarizzazione dei manufatti risultano scaduti, ma che non è ancora stata avviata la campagna per il censimento dei manufatti presenti sul territorio;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 31/03/2016

Ritenuto opportuno accogliere alcune proposte di modifica che riaprono i termini per consentire la regolarizzazione dei manufatti – consentendo la presentazione delle domande fino al 30.09.16 e dunque prorogando di fatto il regime transitorio fino al 31.12.2018 – e che altresì raddoppiano i diritti di segreteria in caso di regolarizzazione, anziché triplicarli così come previsto nella vigente stesura del Regolamento;

opportuno modulare diversamente le sanzioni prevedendo in particolare che nel caso di decadenza dell'accordo, per mancato rinnovo od attestazioni artificiali, sarà applicata una sanzione pari a 50 €;

altresì opportuno consentire ai comproprietari di lotti contigui la realizzazione di più manufatti, poiché la loro legittima aspirazione al possesso di un ricovero verrebbe ingiustamente frustrata dalla attuale stesura del Regolamento, che ne autorizza la realizzazione di un solo per proprietario;

Valutato che la riduzione dei diritti di segreteria dovrebbe persuadere i possessori ad utilizzare la nuova finestra temporale per regolarizzare i ricoveri e che, al fine di allineare con equanimità le richieste di regolarizzazione già presentate, si è ritenuto opportuno prorogare fino al 31.12.2016 i termini di validità degli accordi già sottoscritti, senza alcun onere aggiuntivo;

Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento per l'installazione dei manufatti con le modifiche di cui in premessa, prorogando di fatto fino al 31.12.18 il regime transitorio;

Acquisito il parere favorevole unanime sul presente argomento della Commissione Consiliare II "Ambiente – Energia – Lavori Pubblici - Urbanistica" riunitasi in data 14.01.16, conservato agli atti;"

che ai sensi dell'art.2, comma 4 del DPR 380/01 e s.m.i. i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa disciplinano l'attività edilizia;

Visti il DPR 380/01 e le leggi regionali 20/00 e 15/13 e s.m.i., ed i vigenti strumenti urbanistici

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici" in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area "Economico - Finanziaria" in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 10 presenti, votanti n. 9 consiglieri, voti favorevoli n. 6 consiglieri, n. 2 voti contrari (Buscaroli del gruppo "Monterenzio Bene di Tutti" e Locasto del gruppo "Movimento Cinque Stelle Monterenzio") e n. 1 astenuto (Boccardo del gruppo "Centrosinistra di Monterenzio") espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 31/03/2016

1. di modificare, per quanto espresso in narrativa, il “Regolamento per la installazione di manufatti per il deposito attrezzi” approvato nel testo vigente con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.14, esecutiva ai sensi di legge, che in sostanza prevedono:
 - la riapertura dei termini fino al 30.09.16 per consentire la regolarizzazione dei manufatti non ancora denunciati (art. 3);
 - la proroga al 31.12.18 dei termini per il mantenimento del regime di tolleranza con le indicazioni sulle dimensioni consentite per i manufatti (art.3);
 - la possibilità per i comproprietari di lotti contigui di presentare fino ad un massimo di quattro richieste di accordo (art.7)
 - il raddoppio dell’importo dei diritti di segreteria, in caso di nuova richiesta di regolarizzazione presentata entro la data del 30.09.16 (art.9);
 - la proroga fino al 31.12.2016 dei termini di validità degli accordi già sottoscritti, al fine di allineare con equanimità le richieste di regolarizzazione già presentate con quelle di nuova presentazione (art.10), dando atto che non occorre versare alcun onere aggiuntivo;
 - l’applicazione di una sanzione pari a 50 € oltre al pagamento dei diritti di segreteria dovuti nel caso di decadenza dell’accordo per mancato rinnovo od attestazioni artificiali;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il testo modificato del “Regolamento per la installazione di manufatti per il deposito attrezzi” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e la relazione tecnica in atti conservata;
3. di dare atto che le suddette modifiche incidono direttamente anche sulle “Disposizioni regolamentari”, approvate nel testo vigente con delibera della Giunta comunale n.44 del 15.05.14, pertanto si provvederà ad aggiornarle con successivo atto.

**OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL
DEPOSITO ATTREZZI – MODIFICHE E PROROGHE**

Allegato alla delibera di
C.C. n. 12 del 31.3.2016
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Letizia Ristauri)

Comune di Monterenzio

Provincia di Bologna
Area Servizi tecnici
Piazza Guerino De Giovanni, 1 40050 Monterenzio
Telefono 051 929002
e-mail: ediliziaprivata@comune.monterenzio.bologna.it

Installazione di manufatti per il deposito attrezzi

Sindaco	sig. Pierdante Spadoni
Assessore all'Ambiente	sig.ra Emanuela Pellicciari
Segretario comunale	dott.ssa Letizia Ristauri
Responsabile dell'Area Servizi tecnici	arch. Patrizio D'Errigo
Progettista	arch. Patrizio D'Errigo

approvato con delibera del C.C. n. 60 del 30.09.2010
modificato con delibera del C.C. n. 14 del 09.06.2011
modificato con delibera del C.C. n. 45 del 27.09.2012
modificato con delibera del C.C. n. 06 del 03.04.2014
modificato con delibera del C.C. n. 12 del 31.03.2016

Regolamento attuativo

Monterenzio lì 15.02.16

Art. 1 Oggetto del presente Regolamento

Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee per il deposito degli attrezzi (MDA), definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Il presente Regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private in attuazione del Regolamento Edilizio (RE) e dei punti 8, 10.5 e 13.1.8 delle Note Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

Il presente regolamento integra le NTA del PRG e del RE; in ogni caso è da intendere che le disposizioni che seguono non devono contrastare con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana e nel Codice Civile.

Art. 2 Costruzioni temporanee per il deposito degli attrezzi – Tipologia dei manufatti

Le costruzioni temporanee sono quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo e a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.

Tali manufatti, come prescritto dal RE, possono essere installati nel territorio comunale, devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito degli attrezzi per giardinaggio, attività agricola minore o per il tempo libero, e rispettare le seguenti caratteristiche:

- 1 essere costruiti in legno di colore naturale
- 2 avere il tetto a doppia falda
- 3 essere di forma lineare e di aspetto decoroso
- 4 non essere fissati al terreno con opere in muratura
- 5 essere prive di qualsiasi platea di fondazione o forma di pavimentazione
- 6 non essere allacciate ai servizi
- 7 essere installati ad almeno 3 ml dai confini
- 8 rispettare i confini stradali a norma del codice della strada
- 9 avere una superficie illuminante massima di 1 mq

Come da norme del PRG, le caratteristiche dimensionali in funzione delle zone in cui è permessa l'edificazione "una tantum" di tali manufatti sono le seguenti:

- **zone verde privato (punto 8 NTA)**
superficie massima lorda di mq 15, altezza massima al colmo 3 ml
il lotto di riferimento è quello urbanistico di superficie superiore a 1.000 mq.
- **zone residenziali B (punto 10.5 NTA)**
superficie massima lorda di mq 4, altezza massima al colmo 2.4 ml
il lotto di riferimento è quello urbanistico
- **zone agricole E (punto 13.1.8)**
superficie massima lorda di mq 20, altezza massima al colmo 3 ml
il richiedente dovrà dimostrare di possedere, a qualsiasi titolo, una superficie di terreno complessiva contigua superiore a 3.000 mq.

Per analogia rispetto alla suddetta classificazione urbanistica la presenza o l'installazione di manufatti nelle aree successivamente elencate è ammessa con le modalità indicate nell'art.3:

- **zone di espansione residenziale C (punto 11 NTA)**
- **zone per attrezzature pubbliche di interesse generale F (punto 14 NTA)**
- **zone per attrezzature e servizi pubblici G (punto 15 NTA)**

Non sono pertanto assoggettati alla presente disciplina, tutti gli interventi che anche presentando caratteristiche tecnologiche assimilabili a strutture provvisorie non sono ricompresi nella sopracitata classificazione (chioschi, edicole, manufatti per attività commerciali non stagionali ecc.).

Art. 3 Prescrizioni urbanistiche, censimento dei manufatti esistenti e loro regolarizzazione

Le seguenti prescrizioni di carattere urbanistico regolano sia la presenza che la nuova realizzazione di manufatti nelle aree successivamente elencate:

1. le zone di espansione residenziale C già edificate, od in corso di attuazione, saranno equiparate alle zone residenziali B con l'utilizzo dei medesimi parametri;
2. i lotti destinati a verde pubblico dal vigente strumento urbanistico (zone G destinate ad attrezzature e servizi pubblici) per i quali non siano in corso procedimenti ablativi, saranno equiparate alle zone destinate a verde privato, con l'utilizzo dei medesimi parametri;
3. nelle aree prossime ai torrenti Idice e Sillaro (zone F per attrezzature pubbliche di interesse generale), considerato che non risulta approvato il progetto di inquadramento generale dei parchi fluviali è consentita fino alla disposizione di nuove norme la presenza o l'installazione di manufatti nelle aree antropizzate, dove vi sia la presenza consolidata di abitazioni o fabbricati, con le modalità ed i limiti consentiti per le zone E.

In generale la localizzazione dei manufatti dovrà rispettare l'art. 96 del RD 523/04, il quale dispone che i fabbricati non possano sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, e non dovranno essere individuati in aree ad alta probabilità di inondazione, con eventi di piena con tempi di ritorno di 50 anni, così come indicato nella cartografia disponibile.

L'Amministrazione comunale, al fine di esercitare un efficace governo del territorio, ha predisposto il censimento dei manufatti per il deposito degli attrezzi esistenti ed, avvalendosi di un regime di tolleranza transitorio, ne consente la loro regolarizzazione od il loro adeguamento, alle condizioni successivamente riportate.

L'Amministrazione comunale riapre i termini fino al 30.09.16 per consentire la regolarizzazione dei manufatti non ancora denunciati, secondo le modalità successivamente riportate. La seguente tabella individua i limiti dei livelli di tolleranza dimensionale accettati – sia per i manufatti denunciati entro il 31.12.13 che per quelli di nuova richiesta - in relazione alle specifiche zone territoriali; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle caratteristiche elencate dal punto 1 – 9 dell'art.2 ed andranno obbligatoriamente adeguati ai limiti sia dimensionali che tipologici imposti, entro il termine categorico del 31.12.18, a meno dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modifichino i parametri di cui all'art.3.

Per quanto attiene i manufatti esistenti collocati nelle zone agricole non è necessario dimostrare il possesso dei 3000 mq di terreno contiguo, bensì la semplice titolarità del lotto e le sue dimensioni.

La seguente tabella indica i livelli di tolleranza .

superficie limite zone di verde privato mq	30,00
superficie limite zone residenziali mq	12,00
superficie limite zone agricole mq	40,00

L'atto di accordo, che di fatto consente un differimento dei termini per la rimozione di tali manufatti, sarà sottoscritto previa presentazione di apposita richiesta e del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in base all'art. 9

Art. 4 Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee

Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi dell'art.11 della legge 241/90 tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti interessati, ad eccezione dei manufatti consentiti nelle zone residenziali B (che rispettano i limiti dimensionali di 4 mq) la cui installazione è libera, in quanto rientra nella manutenzione ordinaria ai sensi del RE.

Per tali manufatti gli interessati dovranno presentare l'istanza alla quale saranno allegati elaborati grafici necessari a stabilire la localizzazione del manufatto all'interno del lotto.

Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'accordo può essere negato.

I termini per la sottoscrizione degli accordi sono gli stessi delle Denunce di Inizio Attività o Permessi di Costruire dalla L.R. 31/2002.

I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e/o architettonico, qualora accordati, sono privi di rilevanza paesaggistica, ai sensi del comma b) dell'art.149 del DLgs 42/04 e s.m.i., così come articolato della delibera CC 44 del 27.09.12.

I manufatti ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive.

Per tali manufatti, ad esclusione di quelli siti in zone residenziali B che rispettano i limiti, dovrà essere presentata richiesta di accordo che avrà validità triennale, nella quale saranno allegati elaborati grafici necessari a stabilire la localizzazione del manufatto all'interno del lotto. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi. Il non rispetto delle condizioni enunciate faranno ritenere i manufatti quali opere edilizie abusive, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge 47/85.

I manufatti con uso diverso, o con materiali, strutture e dimensioni diverse da quelle ammesse non rientrano nella fattispecie oggetto del presente regolamento, e sono quindi soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 5 Ambito temporale degli accordi

Le costruzioni temporanee nelle aree private possono essere consentite per un periodo non superiore ai 3 anni continuativi.

L'atto di accordo per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree. Il periodo di permanenza della struttura non potrà superare i termini di cui sopra. Il periodo di validità è comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di chiedere la rimozione delle costruzioni di cui trattasi dal suolo in qualsiasi momento con semplice avviso, per qualsiasi ragione di interesse generale, senza che l'interessato possa richiedere risarcimento o indennità di qualsiasi genere o tipo.

L'accordo per consentire l'installazione di strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo titolo.

Decorso il triennio di validità dell'accordo può essere richiesto il rinnovo previa presentazione, entro i termini di scadenza, del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria. Per i manufatti temporaneamente regolarizzati eccedenti i limiti dimensionali non è previsto alcun rinnovo.

Art. 6 Manutenzione e responsabilità

Le strutture oggetto del presente regolamento devono essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'accordo, alle opportune manutenzioni al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana Comunale vigente e dovranno, inoltre, avere sempre la caratteristica della amovibilità e di facile smontaggio senza alcuna opera di demolizione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi, animali o cose, resta a carico del titolare.

Art. 7 Documentazione e obblighi

Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette alla sottoscrizione dell'accordo di cui al presente Regolamento, deve presentare presso il Settore Ambiente, competente al rilascio, la documentazione sotto elencata:

- a Richiesta di accordo in carta legale a firma del proponente. I non proprietari dovranno documentare il possesso e la disponibilità dell'area interessata. I comproprietari di lotti contigui potranno presentare fino ad un massimo di quattro richieste di accordo, mentre il medesimo proponente potrà fare più richieste solo nel caso di terreni non contigui;
- b bollettino con il pagamento dei diritti di segreteria;
- c planimetria di zona in scala 1:2.000 contenete l'individuazione e l'indicazione delle dimensioni del manufatto;
- d solo nel caso dei manufatti previsti in zona agricola planimetria catastale con indicazione della superficie di terreno contigua, solo per i casi di nuova installazione di superficie superiore a 3.000 mq;
- e rappresentazione grafica/fotografica del manufatto e del luogo di installazione;
- f dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'accordo, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto di accordo, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della L.R. 23/2004. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere di propria iniziativa con obbligo di recupero di ogni spesa incontrata a carico del titolare inadempiente.

Art. 8 Procedimento per l'atto di accordo

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza il Responsabile del Servizio provvede alla comunicazione dell'avvio del procedimento secondo le modalità previste dalle normative vigenti (L. 241/90 e s.m.i.) ed attribuisce la stessa al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Qualora l'istanza all'atto di presentazione risultasse incompleta della documentazione prevista, l'ufficio provvede, con la stessa comunicazione, ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la sua regolarizzazione. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata, intendendosi l'inadempimento del richiedente come rinuncia.

Entro 30 giorni dall'istanza, o dalla successiva integrazione della stessa, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e procede alla formulazione della proposta di provvedimento. A fini istruttori sono previsti eventuali pareri di altri Settori della stessa Amministrazione Comunale ritenuti utili dal RUP compatibilmente con la tipologia dell'intervento richiesto.

Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicare gli esiti della domanda all'interessato richiedendo il pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 9. L'atto di accordo è disposto nei 15 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto. Ove l'interessato non provveda alla presentazione di tutta la documentazione elencata secondo le modalità ed i termini comunicati, il procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

Art. 9 Diritti di segreteria

L'accordo per l'installazione di manufatti di cui al presente Regolamento assume validità previo versamento dei diritti di segreteria, così come individuati nella successiva tabella, commisurati in funzione della complessità delle attività istruttorie dei livelli di tolleranza indicati nel precedente art.3 e delle verifiche da eseguire

diritti di segreteria verde privato fino a			
mq 15,00	150 €	mq 30,00	240 €
diritti di segreteria zone residenziali fino a			
mq 4,00	esente	mq 12,00	150 €
diritti di segreteria zone agricole fino a			
mq 20,00	210 €	mq 40,00	300 €

In caso di nuova richiesta di regolarizzazione presentata entro la data del 30.09.16, così come indicato all'art.3, l'importo dei diritti di segreteria indicati nella suddetta tabella sarà raddoppiato.

La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà modificare annualmente i suddetti importi.

Nel caso in cui sia necessario il rilascio di ulteriori titoli od atti amministrativi per l'installazione o la regolarizzazione del manufatto od anche in funzione di intervenute modifiche normative, saranno sommate le relative spese istruttorie.

Art. 10 Norma transitoria

Le disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano anche ai manufatti per il deposito attrezzi esistenti, così come indicato dall'art.3. Nel caso in cui il manufatto già installato non rispetti le suddette specifiche, dovrà essere ricondotto, nei termini stabiliti, al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Accordo o previste dal presente Regolamento.

I diritti di segreteria per i manufatti esistenti sono comunque inerenti il triennio 2010/2012, pertanto il mantenimento degli stessi prevede il pagamento dei diritti di segreteria per il triennio 2013/2015.

Al fine di allineare con equanimità le richieste di regolarizzazione presentate entro il 31.12.13 alla riapertura dei termini di cui all'art.3, i relativi termini di validità degli accordi sono prorogati fino al 31.12.2016.

Qualora l'atto di accordo non possa essere sottoscritto per contrasto con le esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, le strutture esistenti, previa diffida da parte dell'Amministrazione, dovranno essere rimosse a cura e spese del titolare entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio dato dal combinato disposto dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 23/2004.

Art. 11 Regolarizzazioni e sanzioni

Nel caso di decadenza dell'accordo, causa mancato rinnovo od attestazioni artificiose, sarà applicata una sanzione pari a 50 € oltre al pagamento dei diritti di segreteria dovuti, mentre in caso di accertamento dell'assenza dell'atto di accordo, è possibile mantenere i manufatti conformi al Regolamento previo pagamento di una sanzione pari al triplo del diritto di segreteria dovuto, secondo gli importi indicati al precedente art. 9.

Le costruzioni temporanee accordate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto sottoscritto originario o mancanti del rinnovo triennale, sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della Legge Regionale 21.10.2004 n. 23, fermo restando quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 7.

Per la violazione delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 12 Osservatorio delle costruzioni temporanee

Al fine di garantire una completa e costante osservazione delle installazioni effettuate sul territorio Comunale, di cui al presente Regolamento, il competente servizio dell'Ufficio tecnico predisporrà un archivio informatico consultabile dagli uffici comunali e dai soggetti aventi titolo a svolgere le attività gestionali. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi per le operazioni di controllo anche di soggetti esterni.

I manufatti saranno identificabili tramite una targa riportante un numero progressivo, fornita dal Comune, da apporre su una parete esterna del manufatto a cura del titolare dell'accordo.

Le modalità di catalogazione dei dati, la modulistica e gli atti inerenti, così come l'eventuale organizzazione delle modalità di controllo saranno approvate con apposita delibera di Giunta comunale.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Servizi Tecnici

Proposta numero 13 del 24/03/2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL DEPOSITO
ATTREZZI – MODIFICHE E PROROGHE**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 25/03/2016

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to D'ERRIGO PATRIZIO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **15 aprile 2016** al **30 aprile 2016**

Lì, 15 aprile 2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, lì 11/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri
